C o p i a

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco	Sì
3. CECCATO GIORDANA - Consigliere	Sì
4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore	No
5. LANCIONE ANTONIO - Consigliere	Sì
6. DI LANZO DINO - Consigliere	No
7. BEZZI SABRINA - Consigliere	Sì
8. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
9. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ECHERLE ALDO - Consigliere	No
11. SAULLO FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.6 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, su proposta di dell'Assessore al Bilancio Dott. Marco Turotti, dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 07.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 17 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio *iter* procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonchè di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,*

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI),** che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dall'art. 1 comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni,

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni potrebbero derogare ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, dimostrando l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio *«chi inquina paga»* dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato:

a) le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;

b) per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" si ritiene invece necessario far riferimento al "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune;

c) la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni si trovano ad operare;

d) le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

e) gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

f) che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario attuale si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato.

In ragione di tutto quanto sopra esposto si considera che il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato e ritenuto di non poter procedere alla loro applicazione diretta.

Resta inteso che a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2019 dovessero essere emanati nuovi chiarimenti o disposizioni per l'utilizzo dei fabbisogni standard ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2019, si provvederà ad approvare un nuovo piano finanziario rideterminando le tariffe 2019 entro il termine di approvazione del bilancio, attualmente prorogato al 28.02.2019.

CHE in merito a tutto quanto sopra esposto sono state fatte le seguenti considerazioni**:**

- si conferma l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite per gli anni precedenti, in particolare quanto dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "*chi inquina paga"*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati.

- l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR

158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasse di scopo***, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

- che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni,* ***essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate****»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- le variazioni dei coefficienti rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate, fin dal primo anno di applicazione della TARI, con il supporto del gestore del servizio, soc. SEAB SPA, e sono opportunamente descritte nella sezione coefficienti del Piano Finanziario. Tali variazioni sono state valutate dal Comune fin dal primo anno di applicazione del tributo anche in ragione di quanto riportato nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario redatto dal MEF per l'applicazione della TARES, che prevedeva la possibilità da parte dell'Ente di derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. 158/99 a condizione che fosse dimostrata l'esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva diversa da quelle individuate dai compilatori del D.P.R. 158/1999.

DATO ATTO che se a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2019 dovessero essere emanati nuovi chiarimenti in merito ai criteri di applicazione del tributo ed all' utilizzo dei fabbisogni standard ai fini del calcolo delle tariffe, si provvederà ad approvare un nuovo piano finanziario rideterminando le tariffe 2019 entro il termine di approvazione del bilancio, attualmente prorogato al 28.02.2019.

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…"*

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 14 del 29.04.2014 di approvazione del Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Verrone, la Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), come modificato con delibera n. 14 del 25.07.2015 e n. 6 del 30.04.2016;;

- n. 40 del 27.12.2017 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2018;

- n.35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2019, il quale riporta i criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività utilizzati, con le motivazioni, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

PRECISATO che, in ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2019, nella disciplina della TARI, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze presenti sul territorio;

VISTO inoltre che l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per il compostaggio ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

VISTO l'art. 24 del Regolamento TARI in merito alla riscossione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2019.

DELIBERA

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2) Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC, che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della TARI sarà riscossa in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento:
3) Le tariffe TARI sono correlate ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti nel piano economico finanziario che ne deve garantire la totale copertura.
4) Si propone di determinare per l'anno 2019 la seguenti tariffe della TARI:

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	**Quota fissa €/mq**	**Quota variabile €**
1	0,38892	30,39245
2	0,45374	70,91572
3	0,50004	91,17736
4	0,53708	111,43899
5	0,57412	146,89685
6 o più	0,60190	172,22389

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	**Quota variabile €/mq**
1	Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,10387	0,59812
2	Campeggi, distributori carburanti	0,16293	0,93279
3	Stabilimenti balneari	0,12831	0,74053
4	Esposizioni, autosaloni	0,08757	0,50556
5	Alberghi con ristorante	0,27087	1,55654
6	Alberghi senza ristorante	0,18533	1,06665
7	Case di cura e riposo	0,20366	1,16634
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,23014	1,32441
9	Banche ed istituti di credito	0,23014	1,32441
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,ferramenti e altri beni durevoli	0,22606	1,29878
11	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	0,30956	1,77300
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro, elettricista,parrucchiere)	0,21181	1,21049
13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,23625	1,35005
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18533	1,06808
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,22199	1,27030
16	Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie	0,49286	2,82399
17	Bar, caffè, pasticceria	0,37066	2,13615
18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari	0,35844	2,05498
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31364	1,79294

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,61709	3,54031
21	Discoteche, night club	0,21181	1,21903
22	Magazzini	0,07128	0,42723
23	Mensa aziendali	0,27494	1,56651
24	Circoli aziendali	0,21181	1,21903
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	0,31364	1,79294

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 23 del Regolamento Comunale TARI.

5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, soprattutto in seguito all'approvazione della legge di bilancio 2019;

6) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

7) di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13 comma 15 del DL 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata;

9) di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 6 voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di permettere la collegata approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, con n. 6 voti unanimi e favorevoli, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA	CARENZO ROBERTO